Legge regionale 28 dicembre 1994, n.111

L.R. 26-4-1993, n. 28 - Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, Enti locali ed altri enti pubblici. Istituzione registro regionale delle organizzazioni del volontariato. Modifiche

ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell'art. 9 della LR 26 aprile 1993, n. 28 e' cosi' sostituito:

"1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato a favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato".

ARTICOLO 2

1. All'art. 17 della LR 26 aprile 1993, n. 28 e' aggiunto il seguente comma 4:

"4. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 9 si fa fronte per l'esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa:

In diminuzione

Cap. 50000
Fondo globale per il finanziamento di spesa per funzioni normali L. 150.000.000

In aumento

Cap. 18145
Interventi e iniziative a sostegno e sviluppo del volontariato che opera nel campo della cultura (art. 9) L. 150.000.000